

Contabilità. Disponibile la bozza della Guida Oic

Liquidazione di società Ias con le regole civilistiche

Franco Roscini Vitali

Il Consiglio di gestione dell'Oic ha messo in consultazione la Guida sulla liquidazione delle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Osservazioni e commenti devono pervenire all'Oic entro il 22 febbraio 2010.

La Guida si è resa necessaria perché negli Ias/Ifrs non vi sono documenti e interpretazioni sui criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione. L'ambito di applicazione è circoscritto alle società che, per obbligo o scelta, redigono i bilanci con gli Ias/Ifrs, il cui procedimento di liquidazione volontaria è disciplinato dagli articoli 2484-2496 del Codice civile. Dal campo di applicazione sono escluse banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

La Guida rammenta che Ias 8 stabilisce che, in mancanza di regole contabili Ias/Ifrs, il trattamento contabile da applicare deve essere individuato facendo ricorso alle seguenti fonti, in ordine gerarchico: disposizioni e le guide applicative contenute nei principi e nelle interpretazioni Ias/Ifrs che trattano casi simili e correlati; definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico Ias/Ifrs; disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili, che utilizzano un Quadro sistematico simile, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con gli Ias/Ifrs.

È controverso se questi crite-

ri interpretativi si applichino solo ai bilanci ordinari di un'impresa in funzionamento o se possano essere applicati anche ai bilanci di tipo straordinario, quali i bilanci di liquidazione. Esistono buone ragioni a favore dell'applicabilità dei criteri indicati nello Ias 8 a tutti i bilanci redatti dalle imprese Ias/Ifrs.

I documenti da predisporre nella liquidazione sono quelli indicati nell'Oic 5. Nella fase preliquidatoria, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società e rendiconto sulla gestione degli amministratori, dall'inizio dell'esercizio fino alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese. Durante la procedura di liquidazione devono essere predisposti bilancio iniziale di liquidazione, bilanci intermedi e

quello finale unitamente al piano di riparto.

La liquidazione può comportare la prosecuzione dell'attività d'impresa, quantomeno per il periodo anteriore alla vendita in blocco dell'azienda: in tale ipotesi, sussiste il postulato dell'impresa in funzionamento. Se vi sono rami d'azienda in liquidazione e rami d'azienda in funzionamento, si applicano ancora i criteri di iscrizione e valutazione degli Ias/Ifrs, quantomeno per i rami in funzionamento.

Infine, la liquidazione può essere revocata in ogni momento con il ritorno ai criteri di funzionamento, che sono i criteri degli Ias/Ifrs. In questo caso, i criteri di liquidazione devono consentire il ripristino, nonostante i problemi di raccordo che sorgono in questo caso.